Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 14 aprile 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 7 febbraio 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1967 registro n. 33 Esercito, foglio n. 244

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BETTONI Giovanni Maria fu Battista, classe 1920, da Pisogne (Brescia). — Sottufficiale dei bersaglieri, entrava tra i primi nelle formazioni partigiane distinguendosi per iniziativa, entusiasmo e sprezzo del pericolo. Offertosi volontariamente con due commilitoni per catturare prigionieri, irrompeva arditamente in una baracca costringendo alla resa ben sette uomini. Sopraggiunti improvvisamente rinforzi avversari, cadeva da prode, crivellato di colpi. — S. Giovanni di Prato Lungo Cividate (Brescia), 8 dicembre 1943-3 settembre 1944.

CUTTICA Landolfo fu Luigi, classe 1913, da Bosto di Varese. — Ufficiale ricco di alte doti morali e spirituali, entrava tra i primi nel movimento partigiano. Ardito e instancabile organizzatore ed informatore si prodigava generosamente per molti mesi nella sua pericolosa e preziosa attività. Catturato e individuato, ormai certo della fine che lo aspettava, subiva con indomita fierezza le più gravi torture, immolando serenamente la sua vita alla causa della libertà. — Milano, aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CAMPIOLI Innocente di Beniamino, classe 1921, da Scandiano (Reggio Emilia). — Carabiniere volontariamente inquadratosi in una formazione partigiana, si distingueva per spirito d'iniziativa, ardimento e sprezzo del pericolo. Saputo dell'avvenuta cattura di un commilitone, si portava in suo soccorso, riuscendo arditamente a liberarlo sopprimendo i due armati che lo scortavano. Catturato nel corso di una difficile missione per la quale si era offerto ancora una volta volontario, veniva passato per le armi. Luminoso esempio di fedeltà e attaccamento alla causa della libertà. — Valli di Piacenza d'Adige-Grompa (Padova), aprile-settembre 1944.

CARGNELUTTI Renato fu Dante, classe 1927, da Villa Santina (Udine). — Malgrado la giovanissima età partecipava volontariamente alla lotta partigiana distinguendosi per coraggio ed entusiasmo. Nel corso di una dura azione contro avversario superiore per uomini e mezzi, dopo dodici ore di furioso combattimento rimaneva gravemente ferito. Prima di esalare l'ultimo respiro trovava la forza di dirsi lieto di morire per la libertà della Patria. — Esemon di Enemonzo, 10 agosto 1944.

CIMOLIN Antonio Cicerone di Angelo, classe 1923, da Montereale Val Cellina (Udine). — Entusiasta patriota già distintosi in numerose azioni partigiane. Nel corso di una rischiosa missione, circondato e bloccato insieme al suo comandante da numerosi avversari in una galleria, si offriva volontariamente di aprirsi un varco per recapitare importanti documenti. Nell'audace, generoso tentativo cadeva, immolando la sua esistenza alla causa della libertà. — Montereale Val Cellina, 20-28 luglio 1944.

MANZI Antonio di Enrico, classe 1913, da Milano. — Ex ufficiale degli alpini, entrato volontariamente nelle file partigiane, si distingueva per capacità organizzativa, audacia e sprezzo del pericolo. Catturato nel corso di una azione mirante a liberare alcuni commilitoni, resisteva stoicamente alle lusinghe e alle minacce del nemico. Dopo aver sopportato crudeli sevizie in un campo di concentramento, affrontava fieramente la fucilazione con altri commilitoni. — Carpi (Modena), 12 luglio 1944.

PANIGADA Bruno di Luigi, classe 1918, da Milano. — Già segnalatosi per ardite azioni in città, partecipava alla lotta partigiana in montagna dove, alla testa della sua squadra, confermava ripetutamente le sue elevate doti di comandante e di combattente. Nel corso di un attacco ad una posizione nemica, colpito da raffica di mitra, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cannobio (Novara), 2 settembre 1944.

SOLA Emilio Andrea di Pietro, classe 1923, da Saviore (Brescia). — Partigiano di pura fede, si distingueva per coraggio ed attaccamento al dovere. Catturato nel corso di un rastrellamento nemico, veniva sottoposto a crudeli sevizie e condannato a morte. Nell'immolare la sua esistenza alla causa della libertà rivolgeva parole di fede alla madre presente all'esecuzione. — Saviore (Brescia), 13 ottobre 1944.

CROCE

GHISLANZONI Franco di Carlo, classe 1920, da Morbegno (Sondrio). — Animo nobile ed entusiasta, curava i rifornimenti di un reparto di partigiani in un momento particolarmente difficile, esponendosi ripetutamente a grave pericolo. Ferito e catturato manteneva contegno fiero durante lo snervante interrogatorio e, per non tradire i suoi commilitoni, affrontava impavido il plotone di esecuzione, immolando la sua esistenza alla causa della libertà. — Cino-Mello - Traona (Sondrio), ottobre-29 novembre 1944.

(3142)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1361**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Antigorio e Formazza, in provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Novara in data 15 giugno 1964 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Antigorio e Formazza in provincia di Novara;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere n. 31 del 29 ottobre 1965;

Viste le lettere n. 3902 in data 13 gennaio 1966 del Ministero dei lavori pubblici e n. 160742 in data 17 ottobre 1966 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della Valle Antigorio e Formazza, in provincia di Novara, esteso per circa Ha. 35.001 il cui perimetro è riportato con una linea di color rosso segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1966

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1967, n. **175**.

Istituzione in Calcutta (India) di un Consolato generale di 1ª categoria, soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località e modifica della circoscrizione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in New Delhi (India).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Calcutta (India) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Calcutta (India) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati del Bengala occidentale, Assam, Bihar,

Orissa, Uttar Pradesh (ad eccezione dei distretti settentrionali compresi nella circoscrizione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in New Delhi) ed i territori di Manipur e Tripura.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in New Delhi (India) è modificata come segue: gli Stati di Jammu-Kashmir, Punjab, i territori di Delhi e Himachal Pradesh e la zona settentrionale delle Uttar Pradesh comprendente i seguenti distretti: Dholpur, Etawah, Agra, Bharatpur, Manipur, Farrakhabad, Mathura, Etah, Aligarh, Budaon, Bulandshar, Meerut, Moradabad, Rampur, Bijnor, Muzzafarnagar, Saharanpur, Garhwal, Tehri, Dehra Dun.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1967, n. **176**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Angela Grimaldi », con sede in Sasso Marconi (Bologna).

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Angela Grimaldi », con sede in Sasso Marconi (Bologna), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **177**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Mauro e Liberale, nel comune di Iesolo (Venezia).

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 10 aprile 1966, integrato con dichiarazione del 7 ottobre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Mauro e Liberale in frazione Lido di Iesolo del comune di Iesolo (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **178**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Pietro Apostolo con quella di San Bartolomeo Apostolo, nel comune di Venzone (Udine).

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di San Pietro Apostolo in frazione Carnia del comune di Venzone (Udine), con quella di San Bartolomeo Apostolo in frazione Portis dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **179**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, nel comune di Ravenna.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data 29 giugno 1964, integrato con altro decreto e con dichiarazione entrambi del 16 novembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio nel Villaggio Anic del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **180**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Carlo al Palazzaccio, in Cecina (Livorno).

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Carlo al Palazzaccio, in Cecina (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. **181**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei Missionari del Sacratissimo Cuore di Gesù, detta anche dei Legionari di Cristo.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei Missionari del Sacratissimo Cuore di Gesù, detta anche dei Legionari di Cristo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 101. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali della provincia di Campobasso è determinato in L. 50 giornaliere qualunque sia il numero dei piatti e dei pasti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3590)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e agricole della provincia di Cagliari, è determinato come segue:

un piatto: L. 25;
due piatti: L. 50.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3591)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie della provincia di Benevento è determinato in L. 30 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3592)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende industriali della provincia di Aosta, è determinato come segue con decorrenza dal 1° maggio 1964:

primo piatto: L. 60;
secondo piatto: L. 60;
due piatti: L. 120.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3594)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, la valutazione in contanti della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa ai lavoratori della provincia di Arezzo, è determinata come segue:

Aziende in genere:

un piatto: L. 25 giornaliere;
due piatti: L. 50 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3593)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Como presentato dalla S.I.P. Società italiana per l'esercizio telefonico e della ripartizione in reti telefoniche urbane di alcuni settori del distretto stesso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Como presentato dalla S.I.P Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 256ª adunanza tenuta l'11 novembre 1965;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, espresso nella 1057ª adunanza del 1° febbraio 1967;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico preliminare del distretto di Como, ed in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

Settore di Como: sei reti urbane e cioè:

rete urbana di Como, comprendente i comuni di Como, Blevio, Brunate, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cavallasca, Cernobbio, Grandate, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, S. Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Torno;

rete urbana di Faggeto Lario, comprendente i comuni di Faggeto Lario e Pognana Lario;

rete urbana di Carate Urio, comprendente i comuni di Carate Urio e Laglio;

rete urbana di Parè, comprendente i comuni di Parè, Drezzo e Gironico;

rete urbana di Tavernerio, comprendente i comuni di Tavernerio, Albese con Cassano e Montorfano;

rete urbana di Villa Guardia, comprendente i comuni di Villa Guardia e Lurate Caccivio.

Settore bicentro di Appiano Gentile-Fino Mornasco: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Appiano Gentile, comprendente i comuni di Appiano Gentile, Bulgarograsso, Guanzate, Oltrona di San Mamete e Veniano;

rete urbana di Fenegrò, comprendente i comuni di Fenegrò, Cirimido, Limido Comasco, Lurago Marinone;

rete urbana di Fino Mornasco, comprendente i comuni di Fino Mornasco, Cadorago, Cassina Rizzardi, Luisago, Vertemate con Minoprio.

Settore bicentro di Argegno-S. Fedele Intelvi: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Argegno, comprendente i comuni di Argegno, Brienno, Casasco d'Intelvi, Cerano, Colonno, Dizzasco, Pigra, Schignano;

rete urbana di S. Fedele Intelvi, comprendente i comuni di S. Fedele Intelvi, Blessagno, Castiglione Intelvi, Laino, Lanzo, d'Intelvi, Pellio, Ponna, Ramponio Verna.

Settore di Asso: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Asso, comprendente i comuni di Asso, Caglio, Canzo, Lasnigo, Rezzago, Sormano (esclusa la località Piano del Tivano), Valbrona.

Settore di Bellagio: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Bellagio, comprendente i comuni di Bellagio, Barni, Civenna, Magreglio, Oliveto Lario.

Settore di Cantù: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Cantù, comprendente i comuni di Cantù, Brenna, Cucciago;

rete urbana di Cermenate, comprendente i comuni di Cermenate e Bregnano;

rete urbana di Figino Serenza, comprendente i comuni di Figino Serenza, Carinate, Novedrate.

Settore di Erba: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Erba, comprendente i comuni di Erba, Albavilla, Caslino d'Erba, Castelmarte, Longone al Segrino, Merone, Monguzzo, Ponte Lambro, Proserpio;

rete urbana di Anzano del Parco, comprendente i comuni di Anzano del Parco, Alserio, Alzate Brianza, Orsenigo;

rete urbana di Pusiano, comprendente i comuni di Pusiano, Cesana di Brianza, Eupilio, Suello.

Settore di Inverigo: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Inverigo, comprendente i comuni di Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Nibionno.

Settore di Mariano Comense: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Mariano Comense, comprendente i comuni di Mariano Comense, Arosio, Cabiate, Carugo.

Settore di Molteno: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Molteno, comprendente i comuni di Molteno, Barzago, Bosisio Parini, Bulciago, Costa Masnaga, Garbagnate, Rogeno, Sirone.

Settore di Nesso: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Nesso, comprendente i comuni di Nesso, Lezzeno, Veleso, Zelbio, Località Piano del Tivano (del comune di Sormano).

Settore di Solbiate: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Solbiate, comprendente i comuni di Solbiate, Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Olgiate Comasco, Rodero, Valmorea;

rete urbana di Uggiate, comprendente i comuni di Uggiate, Bizzarone, Faloppio, Ronago.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(3731)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1967.

Sostituzione di un membro dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese » modificato con legge 25 marzo 1958, n. 316;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 316, il quale dispone che spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la nomina di due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1965, con il quale il dott. Alessandro Barsotti è stato nominato sindaco effettivo dell'« Alleanza Cooperativa Torinese », per la durata di un triennio a decorrere dal 1° agosto 1965;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Alessandro Barsotti, avvenuto il 18 marzo 1967, occorre provvedere alla integrazione del Collegio sindacale dell'Ente sopra menzionato;

Decreta:

Il prof. dott. Gildo Cavallarin è nominato sindaco effettivo dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese », in sostituzione del dott. Alessandro Barsotti deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

(3729)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 639 del 13 ottobre 1965, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha riconosciuto le caratteristiche di provinciali a ventuno strade tra cui le due seguenti:

« Fonte Avellana-Catria »;

« del monte Tenetra »;

Visto il voto n. 890 del 21 giugno 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, pur riconoscendo per le strade suddette i requisiti di provincialità, ne ha subordinato la classificazione all'accertamento dell'avvenuto collaudo qualora trattasi di strade di bonifica;

Visti i decreti ministeriali n. 3506 del 30 settembre 1966 e n. 4656 del 10 febbraio 1967, con i quali sono state provincializzate diciotto delle strade suddette con esclusione, quindi, di tre fra le quali le due in parola;

Vista la nota n. 5874 del 24 ottobre 1966, con la quale la provincia di Pesaro e Urbino ha comunicato che le due strade in questione attualmente sono comunali;

Ritenuto, quindi, che tali strade, della lunghezza di km. 31 + 000, possono essere classificate provinciali, a termini della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade:

« Fonte Avellana-Catria » che con inizio nei pressi dell'eremo di S. Croce di Fonte Avellana (comune di Serra S. Abbondio) e attraverso Le Scalette incrocia la Buonconsiglio-Catria a 500 metri dal rifugio di Fonte Vernosa, di km. 15 + 000;

« del monte Tenetra » che con inizio ad Acquaviva (Cagli) sulla provinciale Frontone-Serra, termina a Bocca della Valle all'incrocio con la Buonconsiglio-Catria, di km. 16 + 000,

sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

(3787)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 1° maggio 1960, n. 18936, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Siracusa e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Vista la deliberazione n. 1281 del 22 settembre 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Siracusa ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « cava Ruglio-case Granieri-passo dei Carri », di chilometri 5 + 700 e l'inclusione della stessa nel citato piano generale di provincializzazione predisposto ai sensi della legge n. 126;

Ritenuto che detta delibera è stata pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana in data 5 dicembre 1964, n. 49;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto 15 novembre 1966, n. 1344;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta anzidetta può essere accolta e che la strada in parola può essere inclusa nel suddetto piano e classificata provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « cava Ruglio-case Granieri-passo dei Carri », della lunghezza di km. 5 + 700 è inclusa nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 1° maggio 1960 ed è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

(3786)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti n. 241 del 26 giugno 1965 e n. 1590 del 29 luglio 1966, con i quali l'Amministrazione provinciale di Foggia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada di bonifica n. 5 secondaria: « stazione Ripalta-masseria Chiantinelle-ponte di Civitate sulla strada statale n. 16 » della lunghezza di km. 15 + 920;

Visto il voto n. 48 del 17 gennaio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza di km. 15 + 920, che con inizio dalla stazione ferroviaria di Ripalta si innesta sulla provinciale Chieuti-Ripalta in località Chiantinelle e da detta provinciale a circa 2 km. dalla località Chiantinelle verso Ripalta va ad innestarsi sulla strada statale n. 16 in prossimità del ponte di Civitate alla progressiva km. 624 + 100, può pertanto, essere classificata provinciale ai termini dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica n. 5 secondaria: « stazione ferroviaria di Ripalta-masseria Chiantinelle-ponte di Civitate sulla strada statale n. 16 » che con inizio dalla stazione ferroviaria di Ripalta si innesta sulla provinciale Chieuti-Ripalta in località Chiantinelle, e da detta provinciale a circa 2 km. dalla località Chiantinelle, verso Ripalta va ad innestarsi sulla strada statale n. 16 in prossimità del ponte di Civitate alla progressiva km. 624 + 100, della lunghezza di km. 15+920 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1967

(3785) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 23 marzo 1966, n. 35/8546, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha espresso il proprio parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Prati di Mezzanego-Semovigo-S. Siro Foce », che dalla provinciale « Tomarlo » (progressiva km. 10 + 608) termina alla progressiva chilometrica 6 + 600 della provinciale « Valmogliana », (estesa km. 9 + 780);

Visto il voto 17 gennaio 1967, n. 2, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada:

« Prati di Mezzanego-Semovigo-S. Siro Foce », che dalla provinciale « Tomarlo » (progressiva km. 10 + 680) termina alla progressiva chilometrica 6 + 600 della provinciale « Valmogliana » (estesa km. 9+780) in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(3788)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Sicilia;

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni ed Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Sicilia i signori:

Schicchi dott. Simone, capo dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura per la Sicilia;

Badalucco dott. Paolo, rappresentante della Regione siciliana;

Cucinotti dott. Pietro, rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo;

De Stefani dott. Angelo, rappresentante dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo;

Leonardi dott. Lorenzo, rappresentante del Consorzio di bonifica della Piana di Catania;

Di Stefano dott. Luciano e Panvini cav. Giuseppe, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Giusso dott. Luigi, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Patuelli prof. Vincenzo, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Schifani prof. Carmelo, docente in scienze economiche agricole;

Morici dott. Francesco, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Simone Schicchi.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3838)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Emilia-Romagna;

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni ed Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Emilia-Romagna i signori:

Amaducci dott. Mario, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia;

Mazzaferro dott. Luciano, rappresentante dell'Ente Delta Padano, ente di sviluppo;

Capuzzo dott. ing. Giacinto, rappresentante del Consorzio della grande bonificazione ferrarese;

Bondesan dott. Oreste, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara;

Jaffei dott. Carlo Alberto, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Cerea dott. Aristodemo e Vecchi prof. Mario, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione generale della agricoltura italiana;

Di Cocco prof. Enzo, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Perdisa prof. Luigi, docente in scienze economiche agricole;

Dallera dott. Augusto, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Mario Amaducci.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3839)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sulla economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Toscana;

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni ed Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Toscana i signori:

Rigi Luperti dott. Agostino, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Toscana;

Razzoli dott. Mauro, rappresentante dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Soldan dott. Gino, rappresentante dell'Ente autonomo irrigazione Val di Chiana;

Pallini dott. Roberto, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Grosseto;

Ortolani cav. uff. Sereno e Morosini rag. Eugenio, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Velluti Zati dott. Simone, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Giorgi prof. Enzo, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Tofani prof. Mario, docente in scienze economiche agricole;

Capecchi dott. Ilvo, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Agostino Rigi Luperti.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sulla economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna;

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni ed Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna i signori:

Clemente dott. Salvatore, rappresentante della Regione della Sardegna;

Carboni dott. Antonio, rappresentante dell'ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna;

Castiglia rag. Pietro, rappresentante del Banco di Sardegna;

Murgia dott. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro;

Sanna comm. Aldo, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Serra dott. Fernando e Arru Bartoli dott. Nuccio, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Carrera dott. Ugo, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Pampaloni prof. Enzo, docente in scienze economiche agricole.

Art. 2.

Fa inoltre parte di diritto del predetto Comitato il capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Sardegna, il quale è nominato presidente del Comitato stesso.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3837)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Puglia Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni ed amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata, i signori:

D'Amati dott. Nicola, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Puglia;

Vignoli dott. Antonio, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Lucania;

Paparella dott. Silvio, rappresentante dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;

Rotella dott. Guido, rappresentante del Consorzio di bonifica della Capitanata;

Cavalli cav. del lav. avv. Carlo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Pugliese dott. Luca e Rubino dott. Luigi, rappresentanti delle aziende agricole designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

De Tintis dott. Nicola, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale della agricoltura italiana;

Garofalo prof. Salvatore, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Panerai prof. Alfredo, docente in scienze economiche agricole;

Sansone dott. Francesco, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Nicola D'Amati.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3873)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione del Lazio-Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni ed amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi, i signori:

Marcolini dott. Enzo, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per il Lazio;

Tomassini dott. Zeno, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per Abruzzo

Fampaloni dott. Amedeo, rappresentante dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Santilli dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo;

Aliprandi dott. Carlo, rappresentante del Consorzio di bonifica dell'agro romano;

Aguzzi dott. Giorgio e Morini per. agr. Giuseppe, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Della Chiesa dott. Benedetto, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Piagnani dott. Vittorio, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Cianferoni prof. Reginaldo, docente in scienze economiche agricole;

Bellisario dott. Bartolo, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Enzo Marcolini.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3874)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Liguria;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni ed amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Liguria, i signori:

Messori dott. Alberto, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Liguria;

Sbrana ing. Gino, rappresentante del Consorzio di bonifica ed irrigazione del canale cunense;

Bobbio comm. Osvaldo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;

Campi dott. Lorenzo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Beneducci dott. Fausto e Ferrero Edmondo, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Nobbio dott. Giacomo, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Turbati prof. Eugenio, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Panattoni prof. Andrea, docente in scienze economiche agricole;

Geremia rag. Mario, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dott. Alberto Messori.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3875)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 marzo 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Forlì.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1966 è stato sciolto il Consiglio comunale di Forlì ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il vice prefetto dott. Emanuele Loperfido.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica Azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso di adozione complessi ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, tra l'altro, l'esecuzione di importanti opere pubbliche ed il riordinamento di vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi della Amministrazione civica.

Poichè, inoltre, il Consiglio comunale di Forlì è stato sciolto per la seconda volta in due anni, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria in atto fino al termine di un anno a decorrere dalla data del citato decreto presidenziale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 28 marzo 1967

Il prefetto: FRANZÈ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Forlì e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, il vice prefetto dott. Emanuele Loperfido;

Considerato che a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2829, la gestione straordinaria dell'Ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino alla durata di un anno, essendo stato il Consiglio comunale sciolto per la seconda volta nell'arco di due anni;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Forlì, affidata al vice prefetto dott. Emanuele Loperfido con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino al periodo di un anno a decorrere dal 29 dicembre 1966, data del citato decreto presidenziale.

Forlì, addì 28 marzo 1967

Il prefetto: FRANZÈ

(3923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1967, il comune di Miglianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.961.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3849)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1967, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.440.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3850)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Agnano »
(Manifestazione 2 aprile 1967)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 2 aprile 1967 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi nell'Ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 2 aprile 1967 nell'Ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie N n. 13749:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Roquepine.

2) Biglietto serie B n. 91672:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Lansing Hanover.

3) Biglietto serie L n. 13165:
L. 25.000.000 abbinato al cavallo Short Stop.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 2.500.000:

1) Bigl. serie	C	n. 96040		10) Bigl. serie	I	n. 13573
2) » »	D	» 03531		11) » »	L	» 17531
3) » »	E	» 32101		12) » »	L	» 23629
4) » »	F	» 19762		13) » »	L	» 65492
5) » »	F	» 80245		14) » »	M	» 80463
6) » »	G	» 51126		15) » »	P	» 50939
7) » »	G	» 63399		16) » »	R	» 53845
8) » »	H	» 52221		17) » »	S	» 37761
9) » »	H	» 70941		18) » »	T	» 39225

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie N n. 13749 vincente il primo premio . . . . L. 1.000.000

2) al venditore del biglietto serie B n. 91672 vincente il secondo premio . . . . » 500.000

3) al venditore del biglietto serie L n. 13165 vincente il terzo premio . . . . » 250.000

Ai venditori degli altri diciotto biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 50.000 ciascuno.

(3870)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

442° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 23 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1967, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 151, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Pré-Saint Didier », sita in territorio del comune di Pré-Saint Didier, provincia di Aosta, della quale sono titolari a tutto il 7 settembre 1960 in basi ai decreti ministeriali 8 settembre 1930 e 21 maggio 1959 i signori Luigi Plassier, Bianca Orset in Pezzatti, Eliseo, Vittorio ed Eva Marguarettaz in Tecilla, rappresentati tutti dal primo, domiciliato a La Salle (Valle d'Aosta), è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dall'8 settembre 1960.

Decreto ministeriale 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1967, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 174, con il quale alla Società Italiana Anonima Mercurio - S.I.A.M., con sede in Roma, è rilasciata la concessione del giacimento di mercurio ed antimonio nella località « Zolfiere », dei comuni di Scansano e Magliano in Toscana, provincia di Grosseto, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 19 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1967, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 152, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Belliazzi », sita in piazza Bagni del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, originariamente accordata in perpetuo con decreto ministeriale 17 maggio 1933 al condominio rappresentato dall'avv. Carlo d'Aquino fu Michele, per effetto di successivi trasferimenti è intestata, a decorrere dalla data del presente decreto e per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante, ai signori Mario d'Aquino fu Carlo, Liliana d'Aquino di Mario in Caizzi, dottor Paolo Farsetti, Piero Farsetti, Lamberto Farsetti e Adriana d'Aquino in Farsetti (salvo il diritto all'usufrutto dovuto alla signora Maria Bello sua vita natural durante quale vedova dell'ex contitolare Armando d'Aquino), tutti rappresentati dal dottor Mario d'Aquino fu Carlo, residente in Napoli.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 16 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 16 dicembre 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla ditta Vincenzo Ierace, con sede in Potenza, è accordata per anni tre dalla data del 1° dicembre 1966, la concessione per lo sfruttamento del giacimento di argilla, situato nella contrada « Mangosa S. Maria », del comune di Potenza.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 6 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 104, con il quale alla Soc. per Az. Esercizio Cave Feldspato, con sede in Milano, è accordata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di feldspato in località « Lentenno », nel territorio del comune di Dorio, provincia di Como.

Decreto del prefetto della provincia di Verona 30 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 31, con il quale alla S.r.l. Fonte Scaligera di Vajo Calesan, con sede in Mezzane di Sotto, provincia di Verona, è accordata la concessione di acqua minerale denominata « Fonte Scaligera », in territorio del comune di Mezzane di Sotto, provincia di Verona, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 8 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 6 marzo 1966, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla S.A.L.I.D. - Società Anonima Laterizi Industrie Diverse, con sede in Salerno, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento del giacimento di argilla denominato « Brignano Superiore » e situato in contrada Tuoppolo della frazione di Brignano del comune di Salerno, per la durata di anni due a decorrere dal 13 novembre 1966.

(3795)

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 febbraio 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1967 registro n. 35 Difesa-Esercito, foglio n. 307

Sono disposte le seguenti revoche di decorazioni al valor militare:

Di Lullo Francesco fu Antonio, classe 1912, da Civitella Messer Raimondo (Chieti), partigiano combattente. — La croce al valor militare concessa con decreto presidenziale 21 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1966, registro n. 46 Difesa-Esercito, foglio n. 172, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, dispensa 38, pag. 5481, è revocata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme è stata conferita altra croce al valor militare con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 46, pag. 4115).

Gaggese Giovanni di Domenico, classe 1908, da Castelbaronia (Avellino), maresciallo maggiore fanteria. — La croce al valor militare concessa al sopraindicato sottufficiale per il fatto d'arme « Lazio, dicembre 1943-agosto 1944 » con decreto presidenziale 29 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1952, registro n. 69 Presidenza, foglio n. 173, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1953, dispensa 16, pag. 1680, è revocata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423 in quanto per lo stesso fatto d'arme gli è stata conferita la promozione a maresciallo maggiore per meriti di guerra.

Grasso Salvatore di Salvatore, classe 1921, da Catania, partigiano caduto. — La medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » concessa con decreto presidenziale 11 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1953, registro n. 82 Presidenza, foglio n. 11 e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1954, dispensa 3, pag. 172, è revocata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme era stata conferita altra decorazione (Bollettino ufficiale 1946, dispensa 2, pag. 236).

Scremin Angelo fu Bernardo, classe 1919, da Romano d'Ezzelino (Vicenza), partigiano combattente. — La croce al valor militare concessa con decreto presidenziale 29 aprile 1950 (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 9, pag. 1227) è revocata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme era stata conferita altra decorazione.

(3568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto privato », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 13 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,55	624,57	624,55	624,58	624,57	624,58	624,55	624,58	624,51	624,60
$ Can.	577,22	577 —	577,25	577,25	577 —	577,37	577,30	577,25	577,12	577,10
Fr. Sv.	144,47	144,43	144,50	144,45	144,40	144,70	144,44	144,45	144,44	144,42
Kr. D.	90,42	90,43	90,445	90,44	90,40	90,40	90,435	90,44	90,43	90,43
Kr. N.	87,41	87,42	87,41	87,435	87,40	87,40	87,425	87,435	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,23	121,26	121,27	121,265	121,20	121,20	121,25	121,265	121,26	121,25
Fol.	172,90	172,90	172,95	172,915	172,90	172,89	172,91	172,915	172,91	172,90
Fr. B.	12,57	12,57	12,5720	12,57125	12,55	12,56	12,572	12,57125	12,56	12,57
Franco francese	126,34	126,36	126,42	126,385	126,325	126,31	126,36	126,385	126,36	126,35
Lst.	1748,53	1749,30	1749,40	1749,275	1749,125	1748,20	1749,30	1749,275	1748,85	1749,25
Dm. occ.	157,16	157,13	157,51	157,13	157,15	157,13	157,13	157,13	157,19	157,16
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1820	24,1775	24,15	24,17	24,179	24,1775	24,19	24,175
Escudo Port.	21,79	21,79	21,81	21,815	21,71	21,79	21,801	21,815	21,79	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4150	10,41	10,41	10,4125	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 13 aprile 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,625

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,90
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,85
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,875
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,565
1 Dollaro canadese	577,275
1 Franco svizzero	144,445
1 Corona danese	90,437
1 Corona norvegese	87,43
1 Corona svedese	121,257
1 Fiorino olandese	172,912

Valuta	Cambio
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	126,372
1 Lira sterlina	1749,287
1 Marco germanico	157,13
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,808
1 Peseta Sp.	10,414

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna 291 vacanze, di cui la metà, pari a 145, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 10 posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 10 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Piemonte.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (dal punto *a* al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Piemonte.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Torino e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonché del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il posseso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonché originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Piemonte. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 307

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. - *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. - *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4. - *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. - *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. - *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. - *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. - *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. - *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10. - *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3070)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna duecentonovantuno vacanze, di cui la metà, pari a centoquarantacinque, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Veneto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle caue di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (dal punto *a* al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dobbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue.

Art. 6.
Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquistati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in Ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di' leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.
Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Veneto. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.
Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Rebubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 308

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opera di arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione delle fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori publici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3971)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna duecentonovantuno vacanze, di cui la metà, pari a centoquarantacinque, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitate;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegneri in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Calabria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (dal punto *a* al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Calabria;

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Catanzaro e consteranno in tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dobbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in Ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è in corso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.
Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Calabria. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.
Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgonò le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 315

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;
b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
c) fari;
d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3072)

Proroga del termine utile di scadenza del concorso per un soggetto cinematografico avente per tema i principi etici della sicurezza stradale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1966, n. 13525, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1967, registro n. 3, foglio n. 73, con il quale è stato approvato il bando di concorso per un soggetto cinematografico con scadenza al 31 marzo 1967, avente per tema i principi etici della sicurezza stradale;

Considerato che il tempo concesso per sviluppare il tema suddetto è risultato insufficiente, si rende necessario prorogare il termine utile di scadenza del concorso suddetto alla data del 15 aprile 1967;

A termini della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Il termine utile di scadenza del bando di concorso citato nelle premesse, è prorogato alla data del 15 aprile 1967.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 329

(3945)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Le prove scritte di esame del concorso a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, bandito con decreto ministeriale 15 settembre 1966, avranno luogo in Roma, nei locali della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24, nei giorni 11, 12 e 13 maggio 1967, con inizio alle ore 8,30.

(3892)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.